IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.

Delibera n. 74/26

SEDUTA COMMISSARIALE N. 11 giorno: 30 mese: settembre anno 2026

P R E S E N T I

Commissario Straordinario **Dott. Roberto Rizzo**

Collegio Sindacale Straordinario:

Presidente **Dott. Leonardo Roccella**

Componente **Dott.ssa Agata Rubino**

Direttore Generale **Dott. Giacomo Terranova**

Segretario **Avv. Donata Guaia**

Assente - Dott. Marco Fiorella - Componente Collegio Sindacale Straordinario

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO (I.R.C.A.)

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO (I.R.C.A.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSISTITO dall'Avv. Donata Guaia nella qualità di Segretario;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: "Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias";

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia Barbagallo del 28.04.2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici);

ATTESA la necessità di dotare l'Ente di un Regolamento univoco e conforme alla normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi e conferimento d'incarichi professionali applicabile ad ogni inerente procedura indipendentemente dall'entità dell'impegno di spesa stimato;

VISTO il testo del suddetto Regolamento predisposto dal Direttore Generale e dal medesimo trasmesso con nota prot. n. 20264/26 del 28.09.2026 anche al Collegio Sindacale Straordinario;

SENTITO il Direttore Generale in relazione al contenuto del suddetto Regolamento di cui propone l'approvazione e le sue precisazioni in ordine alla rispondenza del testo alle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. n. 26/2023 ed alla sua conformità ai principi europei di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale;

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

CON i poteri conferiti con Decreto Presidenziale n.33/Serv. 1°/S.G. del 9.02.2026;

DELIBERA N. 74 /26

Per i motivi di cui in premessa:

1) di approvare il "Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e il conferimento di incarichi dell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (I.R.C.A.) nel testo che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di conferire il mandato al Direttore Generale di dare la massima pubblicità al predetto Regolamento tramite pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente e darvi effettiva applicazione coordinando ed armonizzando tutte le attività degli Uffici dell'Istituto interessati all'applicazione delle disposizioni ivi contenute.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva in considerazione dei già programmati acquisti di beni e servizi necessari all'operatività dell'Ente e dei numerosi affidamenti legali per il recupero coattivo di crediti vantati nei confronti di terzi.

IL SEGRETARIO

[redacted]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[redacted]

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO (I.R.C.A.)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di beni e servizi, il conferimento di incarichi professionali e consulenziali, nonché le procedure negoziali adottate dall'I.R.C.A. – Istituto Regionale per il Credito Agevolato, di seguito denominato "Istituto".
Il Regolamento è adottato in conformità con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), i principi dell'ordinamento europeo in materia di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, nonché le disposizioni dello Statuto dell'Istituto approvato con delibera di Giunta n. 358 del 25 luglio 2022.
Le disposizioni del presente Regolamento perseguono i seguenti obiettivi:

- garantire la massima concorrenzialità nella scelta del contraente;
- assicurare la trasparenza e la tracciabilità di ogni fase del procedimento;
- prevenire fenomeni di concentrazione degli affidamenti e di consolidamento di rendite di posizione;
- consentire il pieno esercizio delle funzioni di controllo del Consiglio di Amministrazione e degli organi di vigilanza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi e incarichi avviate dall'Istituto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento e dall'importo stimato del contratto.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) i contratti di lavoro subordinato, disciplinati dalla normativa in materia di pubblico impiego;
- b) i contratti di finanziamento e le convenzioni di credito rientranti nell'oggetto istituzionale dell'Istituto, ove regolati da normativa di settore specifica.

Per le procedure concernenti concessioni, partenariati pubblico-privati e contratti esclusi ai sensi del d.lgs. 36/2023, si applica la disciplina speciale ivi prevista, con integrazione delle disposizioni del presente Regolamento compatibili.

Art. 3 – Gerarchia delle fonti e clausola di conformità

Il presente Regolamento costituisce fonte attuativa e integrativa rispetto alle disposizioni del d.lgs. 36/2023, dei relativi allegati, delle linee guida e degli atti regolatori dell'ANAC, nonché delle norme di legge applicabili all'Istituto.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Regolamento e le norme di legge sovraordinate, prevalgono sempre queste ultime. L'interpretazione del presente Regolamento deve in ogni caso essere orientata alla conformità con il diritto primario e con la normativa europea.

In caso di lacuna regolamentare, si applicano direttamente le disposizioni del d.lgs. 36/2023 e i principi generali in materia di contratti pubblici, senza necessità di deliberazione integrativa.
Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto dell'Istituto e non può essere interpretato in modo da alterare il riparto di competenze, i poteri di vigilanza e controllo, o le attribuzioni degli organi ivi disciplinati.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Codice": il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- b) "RUP": il Responsabile Unico del Progetto, individuato ai sensi dell'art. 15 del Codice;
- c) "Affidamento diretto": la procedura con cui l'Istituto individua direttamente un operatore economico, nei casi e nei limiti consentiti dal Codice;
- d) "Procedura negoziata": la procedura con previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 50 del Codice;
- e) "Operatore uscente": il soggetto aggiudicatario o incaricato nel contratto immediatamente precedente per lo stesso settore merceologico, categoria o tipologia di servizio;
- f) "Elenco operatori": l'elenco di operatori economici accreditati ai sensi del presente Regolamento;
- g) "Incarico professionale e servizi intellettuali specialistici": le prestazioni d'opera intellettuale e i servizi ad elevato contenuto tecnico, scientifico o specialistico (a titolo esemplificativo: progettazione, collaudo, revisione contabile, certificazioni) affidati a professionisti iscritti ad albi, studi associati o società, rientranti nella disciplina degli appalti di servizi di cui al D.Lgs. 36/2023;
- h) "Soglia di rilevanza europea": le soglie di cui all'art. 14 del Codice, come aggiornate dalla normativa vigente;
- i) "Soglia di rilevanza nazionale": le soglie previste dall'art. 50 del Codice;
- j) "Proroga tecnica": la temporanea prosecuzione del contratto oltre la scadenza naturale, ai soli fini di garantire la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione di una nuova procedura già avviata;
- k) "CdA": il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- l) "MePA": il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- m) "CUC / SUA": Centrale Unica di Committenza / Stazione Unica Appaltante;
- n) "DURC": il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- o) "DEC": il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato ai sensi dell'art. 114 del Codice;
- p) "CUP": il Codice Unico di Progetto;
- q) "BDNCP": la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC;
- r) "PAD": le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate;
- s) "ANAC": l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- t) "CIG": il Codice Identificativo Gara, codice alfanumerico generato dai sistemi dell'ANAC, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. 136/2010) e dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 5 – Principi generali delle procedure di affidamento

Tutte le procedure di affidamento dell'Istituto sono improntate ai seguenti principi:

- concorrenza: garantire il confronto competitivo tra operatori;
- trasparenza: assicurare la conoscibilità delle regole e dei criteri di scelta;
- non discriminazione: escludere trattamenti differenziati privi di giustificazione;
- proporzionalità: adeguare i requisiti all'oggetto del contratto;
- rotazione: prevenire il consolidamento di posizioni dominanti tra gli operatori;
- economicità ed efficacia: conseguire il miglior rapporto qualità-prezzo;
- tracciabilità: documentare ogni fase decisionale in modo verificabile.

L'affidamento diretto costituisce eccezione rispetto alla regola del confronto concorrenziale e deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
È fatto divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni allo scopo di eludere l'applicazione di procedure di maggiore evidenza pubblica o di aggirare il principio di rotazione.

Art. 6 – Individuazione della procedura applicabile

L'individuazione della procedura di affidamento avviene in funzione del valore complessivo stimato del contratto, determinato ai sensi dell'art. 14 del Codice, tenendo conto:

- di tutti i lotti omogenei nell'ambito della stessa procedura;
- di eventuali opzioni e rinnovi contrattuali previsti;
- dell'intera durata contrattuale prevista.

È vietato suddividere artificialmente un'unica esigenza in più contratti al solo fine di ridurre l'importo stimato e accedere a procedure semplificate.
La procedura applicabile sarà determinata dal RUP in un apposito documento di avvio del procedimento, che sarà trasmesso al Direttore Generale per approvazione.

Art. 7 – Affidamento diretto di importo inferiore a euro 140.000

Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 140.000 (IVA esclusa), l'Istituto può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice.
La eventuale consultazione può avvenire attraverso richiesta di offerta scritta o tramite accesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ove disponibile per la categoria merceologica di interesse.
L'atto di affidamento contiene:

- la descrizione dell'oggetto;
- gli eventuali preventivi acquisiti;
- gli eventuali criteri di valutazione applicati;
- la motivazione della scelta;
- la verifica di congruità del prezzo;
- l'attestazione del rispetto del principio di rotazione o la motivazione puntuale della deroga.

Il principio di rotazione si applica nella sua forma piena a eccezione di quanto stabilisce l'art. 49, comma 6 in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
L'affidamento all'operatore uscente è vietato, salvo che concorrano congiuntamente le seguenti

condizioni:

- a) l'operatore uscente abbia dato prova di ottima esecuzione nel contratto precedente, attestata dal RUP;
- b) il mercato di riferimento non offra alternativa idonea;
- c) la motivazione sia analitica e individuale, non ripetitiva di formule standardizzate;
- d) siano rispettate le ulteriori condizioni previste dall'art. 49 del Codice.

La motivazione della deroga è soggetta a verifica e approvazione del Direttore Generale e deve essere trasmessa al CdA nell'ambito della reportistica periodica.

Art. 8 – Ricorso a strumenti di acquisto accentrato, piattaforme telematiche, limiti di autonomia e rotazione

L'Istituto fa ricorso in via autonoma al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'acquisizione di beni e servizi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 62 del Codice, qualora l'Istituto non sia una stazione appaltante qualificata, tale autonomia è limitata agli importi inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture e inferiori a 500.000 euro per i lavori.
Per l'espletamento di procedure di affidamento di importo superiore ai predetti limiti di autonomia e fino alle soglie comunitarie, l'Istituto non può operare in proprio.
In tali casi, ha l'obbligo di demandare l'intera procedura di gara a una Stazione Appaltante Qualificata o a una Centrale di Committenza (es. CUC, SUA), ovvero procedere tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da queste ultime.
Per tutti gli affidamenti diretti o procedure negoziate gestite in autonomia (entro i limiti di cui al comma 2), l'Istituto garantisce il rispetto del principio di rotazione (art. 49 del D.Lgs. 36/2023).
È fatto divieto di reinvitare o riaffidare un contratto al contraente uscente per affidamenti consecutivi nella medesima categoria merceologica, fatte salve le eccezioni di legge (es. micro-affidamenti inferiori a 5.000 euro) o la sussistenza dei presupposti per la deroga motivata.
Il mancato ricorso agli strumenti telematici (MePA), limitatamente ai soli casi in cui la deroga è normativamente consentita, deve essere puntualmente giustificato nel provvedimento a contrarre (determina). La motivazione deve illustrare in modo analitico le ragioni tecniche, economiche o di assoluta peculiarità del mercato che giustificano l'acquisizione al di fuori delle piattaforme pubbliche.

TITOLO III – ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Art. 9 – Istituzione e tenuta dell'Elenco operatori

L'Istituto istituisce e mantiene aggiornato un Elenco di operatori economici, articolato per categorie merceologiche e tipologie di servizio, dal quale attingere per le procedure negoziate.
L'Elenco degli Operatori Economici e dei Professionisti è aperto continuativamente all'iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti. L'Istituto provvede alla revisione e all'aggiornamento della tenuta dell'Elenco con cadenza almeno semestrale.
L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.
L'iscrizione all'Elenco non costituisce preselezione né diritto a essere invitati: essa individua unicamente il bacino dal quale il Direttore Generale o il RUP, se già nominato, può attingere per le consultazioni, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 10 – Criteri di iscrizione e requisiti minimi

Per l'iscrizione all'Elenco, gli operatori devono:

- a) essere in regola con i requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice (assenza di cause ostative);
- b) essere in regola con il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali (DURC regolare);
- c) possedere i requisiti di capacità economica e tecnica specificati per ciascuna categoria nell'avviso pubblico di costituzione dell'Elenco;
- d) non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi in materia di antimafia;
- e) non versare in situazione di conflitto di interessi con l'Istituto.

I requisiti sono verificati in sede di iscrizione e sono soggetti a controllo periodico almeno annuale. L'iscrizione è revocata d'ufficio in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, di condanne penali rilevanti ai sensi del Codice, o di grave inadempimento accertato in precedenti contratti con l'Istituto.

Art. 11 – Rotazione negli inviti dall'Elenco

La selezione degli operatori da invitare nelle procedure negoziate avviene in base a criteri di rotazione che garantiscano, nel tempo, l'equa distribuzione degli inviti tra tutti gli operatori iscritti nella medesima categoria.
Il RUP, se e quando nominato, documenterà i criteri di selezione applicati e li annota nel registro degli affidamenti.
La selezione avviene secondo criteri oggettivi e predeterminati. Il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale può essere utilizzato soltanto in situazioni particolari e specificamente motivate, quando non risulti praticabile altro metodo di selezione compatibile con il celere svolgimento della procedura.

TITOLO IV – INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZIALI

Art. 12 – Ambito di applicazione e categorie di incarichi

Il presente Titolo disciplina il conferimento di incarichi professionali e consulenziali, ivi compresi gli incarichi in materia giuridico-legale, fiscale-tributaria, tecnica, informatica, organizzativa e di supporto specialistico.
Ai fini del presente Titolo, gli incarichi si distinguono in:

- a) incarichi professionali specialistici: prestazioni d'opera intellettuale e i servizi ad elevato contenuto tecnico, scientifico o specialistico;
- b) incarichi di patrocinio legale: difesa e rappresentanza in giudizio o attività stragiudiziale assimilabile;
- c) incarichi di consulenza: attività di studio, ricerca, parere o supporto tecnico-specialistico occasionale, non riconducibili a un contratto di lavoro subordinato.

Per gli incarichi di importo stimato superiore a euro 5.000 si applicano le disposizioni del presente

Titolo e le procedure di cui al Titolo III, in quanto compatibili.
Per gli incarichi di importo superiore si applica integralmente il d.lgs. 36/2023.

Art. 13 – Albo dei consulenti e dei professionisti

L'Istituto istituisce un Albo dei consulenti e dei professionisti, articolato per settori di competenza, pubblicato sul sito istituzionale e aggiornato almeno annualmente.
L'iscrizione all'Albo è aperta a tutti i professionisti e le società che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti per ciascun settore.
I requisiti minimi per l'iscrizione comprendono:

- abilitazione professionale ove richiesta dalla legge;
- assenza di cause ostative di carattere penale o disciplinare;
- esperienza professionale documentabile di almeno tre anni nel settore di riferimento;
- assenza di conflitto di interessi con l'Istituto.

L'iscrizione all'Albo non costituisce titolo preferenziale assoluto, ma individua il bacino di operatori qualificati dal quale attingere nel rispetto del principio di rotazione e dei criteri di selezione previsti dal presente Regolamento.

Art. 14 – Procedura di conferimento degli incarichi

Il conferimento di qualsiasi incarico professionale o consulenziale è preceduto da un atto del Direttore Generale o del responsabile dell'ufficio richiedente, che:

- a) descriva con precisione l'oggetto dell'incarico;
- b) indichi la motivazione del ricorso a un professionista esterno;
- c) stimi l'importo presunto del compenso;
- d) verifichi la disponibilità di risorse in bilancio;
- e) attesti l'assenza di figure interne con competenze adeguate ovvero la carenza di tali competenze;
- f) attesti l'assenza di conflitto di interessi tra il professionista individuato e l'Istituto.

Per gli incarichi di importo inferiore a euro 5.000, l'affidamento avviene mediante scelta diretta, con motivazione sintetica ma individualizzata che illustri le ragioni della preferenza.
Per gli incarichi di importo compreso tra euro 5.000 e euro 140.000, l'affidamento potrà avvenire previa consultazione facoltativa di almeno tre professionisti iscritti all'Albo nella categoria di competenza.
La scelta è documentata da una comparazione che valuti:

- il curriculum e l'esperienza specifica;
- la proposta economica;
- eventuali ulteriori elementi tecnici.

Art. 15 – Rotazione negli incarichi professionali

Il conferimento degli incarichi professionali e consulenziali è assoggettato al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice.
La deroga al principio di rotazione ha carattere eccezionale e non può mai essere giustificata dal

mero richiamo alla continuità del rapporto professionale.
La deroga è ammessa unicamente previa indagine di mercato documentata e analitica motivazione del Direttore Generale o del RUP (se nominato), quando:

- a) il professionista abbia acquisito conoscenze del tutto specifiche dell'Istituto che non siano trasferibili nel breve periodo senza grave pregiudizio per l'Istituto medesimo, e tale circostanza sia attestata dal responsabile dell'ufficio richiedente;
- b) il mercato non offra alternative dotate di comparabile competenza.

Il registro degli incarichi richiamato nel presente documento traccia, per ogni settore, i professionisti incaricati, i compensi corrisposti e la durata dei rapporti, ai fini del controllo della rotazione.

Art. 16 – Incarichi legali

In deroga a quanto previsto dall'Art. 15 in materia di rotazione, il conferimento di incarichi di patrocinio legale, nonché di consulenza giuridica di natura strategica/stragiudiziale occasionale e/o continuativa, è caratterizzato dall'elemento della fiducia (*intuitu personae*).
Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, secondo le rispettive attribuzioni, possono procedere all'individuazione e nomina fiduciaria del legale, senza vincolo di rotazione.
Il provvedimento di affidamento dovrà dare sinteticamente atto delle ragioni di natura fiduciaria che hanno determinato la scelta, ancorandole alla peculiare complessità della questione, all'assoluta delicatezza della pratica o all'alta qualificazione e specializzazione del professionista.
A pena di nullità dell'affidamento e in rigorosa ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e alle direttive ANAC in materia di digitalizzazione (Delibere n. 582/2023 e n. 585/2023), il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e consulenza giuridica, ancorché rientranti tra i contratti esclusi ex art. 56 del Codice e affidati con procedura fiduciaria, è inderogabilmente subordinato all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG). L'acquisizione del CIG, la trasmissione dei dati alla BDNCP e la formalizzazione dell'incarico devono avvenire attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero tramite altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata in uso presso l'Istituto, nel rispetto del vigente ecosistema nazionale di e-procurement.

Art. 17 – Conflitti di interesse negli incarichi

Prima del conferimento di qualsiasi incarico, il professionista individuato è tenuto a rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, includendo:

- rapporti di parentela, affinità o convivenza con amministratori o dipendenti dell'Istituto;
- rapporti economici o partecipazioni societarie con soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con l'Istituto;
- qualsiasi altra circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di giudizio.

In presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, l'incarico non può essere conferito.
La dichiarazione è conservata nel fascicolo del procedimento e resa disponibile al Consiglio di Amministrazione su richiesta.

Art. 17 Bis – Sottoscrizione dei contratti

A seguito dell'intervenuta aggiudicazione o dell'affidamento, i contratti d'appalto, le convenzioni e le lettere di incarico che vincolano formalmente l'Istituto verso l'esterno sono sottoscritti dal Presidente o dal Direttore Generale, ovvero, secondo le rispettive competenze, dal personale dipendente (dirigenti o RUP) a cui sia stato espressamente attribuito il potere di firma con apposita delega scritta, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 18 – Direttore dell'esecuzione

Per tutti gli affidamenti sottosoglia di beni e servizi, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono svolte dal RUP. Il Direttore Generale, su proposta del RUP, nomina un DEC distinto unicamente per interventi di particolare complessità tecnica o per contratti di importo superiore alle soglie comunitarie.
Il DEC verifica la regolare esecuzione della prestazione e attesta, prima di ogni liquidazione, la conformità della stessa alle condizioni contrattuali.
Il DEC segnala tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi inadempimento o scostamento rispetto alle condizioni contrattuali.

Art. 19 – Modifiche contrattuali e varianti in corso di esecuzione

Le modifiche e le varianti ai contratti in corso di esecuzione sono ammesse ed eseguite esclusivamente nei casi, nei limiti e con le modalità tassativamente previsti dall'art. 120 del Codice.
Le modifiche contenute entro il c.d. "quinto d'obbligo" (incremento dell'importo contrattuale fino al 20% ex art. 120, comma 9 del Codice) o rientranti nelle soglie di de minimis ex art. 120, comma 3, sono approvate dal Direttore Generale su proposta motivata del RUP.
Qualora le varianti superino il limite del 20% dell'importo originario o configurino modifiche sostanziali, il RUP verifica in via preventiva la sussistenza delle condizioni eccezionali di ammissibilità di cui all'art. 120, commi 1 e 2 del Codice. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'approvazione della variante è riservata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa attestazione della legittimità della stessa ed evidenza delle coperture di bilancio. In assenza dei presupposti di legge, la variante non può essere autorizzata e si procede all'indizione di una nuova procedura di gara.

Art. 20 – Proroga tecnica

La proroga tecnica del contratto scaduto è ammessa, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) la nuova procedura di affidamento sia già stata formalmente avviata;
- b) il ritardo non sia imputabile a inerzie programmatorie o organizzative dell'Istituto;
- c) la proroga sia necessaria per garantire la continuità di una prestazione la cui interruzione causerebbe grave pregiudizio all'Istituto o a terzi;
- d) la proroga non superi il termine di sei mesi dalla scadenza contrattuale originaria.

La proroga tecnica è disposta dal Direttore Generale con atto motivato che richiami espressamente

le condizioni di cui al comma 1.
L'atto è comunicato al Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dall'adozione.
Non è ammessa la proroga tecnica nei seguenti casi:

- a) la nuova procedura non sia stata avviata alla data della proroga;
- b) il ritardo nell'avvio della procedura sia imputabile a carente programmazione;
- c) la proroga sia già stata disposta più di una volta per il medesimo contratto;
- d) l'esigenza di continuità sia superabile mediante ricorso al mercato in tempi ragionevoli.

TITOLO VI – TRASPARENZA, TRACCIABILITÀ E CONTROLLO

Art. 21 – Pubblicità, trasparenza e assolvimento degli obblighi informativi

In attuazione degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e delle Delibere ANAC n. 264/2023 e n. 601/2023, l'Istituto garantisce la massima trasparenza di tutte le procedure di affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi professionali, indipendentemente dall'importo economico e senza alcuna franchigia o soglia minima di valore.
(A Regime – Affidamenti gestiti tramite Piattaforme Telematiche / MePA) Per tutti gli affidamenti diretti e le procedure negoziate svolte tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altre Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate ex Artt. 7 e 8 del presente Regolamento, l'acquisizione del CIG, la trasmissione dei dati e la pubblicazione degli atti avvengono mediante interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC. L'obbligo di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti» del sito aziendale è adempiuto mediante l'inserimento del link ipertestuale diretto alla BDNCP.
(A Regime – Affidamenti ed indagini svolte con richiesta di offerta scritta fuori MePA) Per i soli ed eccezionali affidamenti svolti mediante consultazione o richiesta di offerta scritta al di fuori delle piattaforme telematiche certificate (ai sensi della deroga motivata ex Art. 8, c. 2 e nei casi dell'Art. 7), gli uffici competenti provvedono non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento:

- a) All'inserimento e caricamento manuale dei dati e del provvedimento di affidamento nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito aziendale;
- b) Alla contestuale trasmissione delle informazioni alla BDNCP dell'ANAC tramite le schede di caricamento dell'Autorità.

(Regime Transitorio Operativo) Fino al completo adeguamento operativo dei sistemi informatici dell'Istituto e al consolidamento del collegamento automatico ipertestuale con la BDNCP dell'ANAC, l'assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal presente articolo per ogni tipologia di affidamento — sia esso gestito tramite MePA che mediante consultazione/richiesta di offerta scritta fuori piattaforma — avviene in via transitoria mediante l'inserimento e il caricamento manuale dei dati e dei provvedimenti nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti» del sito istituzionale, entro e non oltre trenta giorni dall'adozione dell'atto.

Art. 22 – Registro degli affidamenti e disciplina di transizione digitale

L'Istituto istituisce il Registro degli Affidamenti e della Rotazione, la cui responsabilità e gestione

sono affidate al Direttore Generale, che vi provvede anche avvalendosi operativamente della struttura aziendale competente per la gestione degli acquisti e dei singoli RUP.
(Regime Transitorio e Modulo Statico) Nelle more del completo adeguamento dei sistemi informatici dell'Istituto e dell'integrazione con le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (MePA/PAD), il Registro può essere tenuto e aggiornato in modalità digitale statica (es. archivio elettronico o fogli di calcolo), garantendone la tempestività di aggiornamento, l'integrità dei dati e la costante consultabilità.
(Transizione Digitale a Regime) Con il progressivo perfezionamento della transizione tecnologica dell'Ente, il Registro è integrato in modalità telematica diretta con le piattaforme di e-procurement in uso, al fine di automatizzare il tracciamento degli affidamenti, la pubblicazione dei dati e il rilevamento automatico del vincolo di rotazione.
(Contenuto Obbligatorio del Registro) Il Registro è articolato per settori merceologici, categorie di servizi e tipologie di lavori, e per ciascuna procedura riporta obbligatoriamente:

- a) Numero progressivo e data del provvedimento di affidamento;
- b) Codice Identificativo Gara (CIG), il cui inserimento è sempre obbligatorio anche per i contratti esclusi ivi compreso il patrocinio legale, e Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto dalla normativa vigente;
- c) Modalità di selezione adottata (Mercato Elettronico/PAD ovvero richiesta di offerta/preventivo in forma scritta fuori piattaforma ex Artt. 7 e 8 del presente Regolamento);
- d) Per gli affidamenti svolti con richiesta scritta fuori MePA: indicazione del numero di operatori economici consultati e riferimenti di protocollazione della richiesta e dell'offerta prescelto;
- e) Oggetto e descrizione sintetica della prestazione o della fornitura;
- f) Nominativo/Ragione Sociale e Codice Fiscale/Partita IVA dell'affidatario;
- g) Importo contrattuale di aggiudicazione;
- h) Indicazione nominativa del RUP e del soggetto con poteri gestori che ha adottato l'atto;
- i) Attestazione del rispetto del principio di rotazione o analitica motivazione della deroga disposta ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- j) Attestazione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- k) Proroghe tecniche, rinnovi o varianti contrattuali eventualmente disposte, con indicazione della data di avvio e di effettiva conclusione del contratto.

Il Registro è reso disponibile in ogni momento per la consultazione del Consiglio di Amministrazione e viene trasmesso al CdA nell'ambito della reportistica semestrale di cui all'Art. 23, costituendo lo strumento primario per il monitoraggio del principio di rotazione e per la prevenzione del frazionamento artificioso degli acquisti.

Art. 23 – Flussi informativi e Reportistica di controllo al Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Generale trasmette con cadenza semestrale una dettagliata relazione sull'attività contrattuale dell'Istituto al Consiglio di Amministrazione.
La relazione semestrale analizza in modo aggregato e analitico:

- Il numero e il valore complessivo degli affidamenti distinti per tipologia, fascia di importo e procedura adottata;
- L'elenco degli operatori economici e professionisti maggiormente coinvolti per ciascun

settore;

- L'elenco analitico delle deroghe al principio di rotazione disposte nel periodo, con relative motivazioni;
- Le proroghe tecniche e i rinnovi contrattuali disposti, con indicazione delle motivazioni e dello stato di avanzamento delle nuove gare;
- Le varianti contrattuali approvate, con evidenza degli scostamenti economico-finanziari;
- L'esito dell'esecuzione dei contratti, con dettaglio di eventuali penali applicate, contestazioni o risoluzioni.

(Flussi Straordinari Tempestivi) In presenza di fattispecie di particolare criticità (a titolo esemplificativo: varianti superiori al 20% dell'importo originario, deroghe pluri-iterate alla rotazione in favore del medesimo soggetto, contenziosi o gravi inadempimenti esecutivi), il Direttore Generale, avvalendosi del supporto istruttorio del RUP, invia un'informativa straordinaria entro 10 giorni lavorativi al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento richiedere alle strutture competenti informazioni supplementari, estratti del Registro o copia degli atti relativi a singole procedure.
Gli Organi regionali di vigilanza e l'Assessorato di riferimento accedono al Registro degli affidamenti e alla reportistica semestrale su richiesta, in conformità con le disposizioni dello Statuto dell'Istituto.

TITOLO VII – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

Art. 24 – Presidi anticorruzione e raccordo con il PTPCT

Tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi, lavori e incarichi professionali disciplinate dal presente Regolamento sono soggette alle misure di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012, nonché alle prescrizioni e alla mappatura dei rischi contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Istituto, nonché alle disposizioni dei modelli organizzativi d'ente eventualmente adottati in materia di responsabilità amministrativa.
I soggetti partecipanti e gli affidatari sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento dell'Istituto e della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. 136/2010); la relativa violazione costituisce causa autonoma di risoluzione del contratto o di decadenza dall'affidamento.
Il RUP attesta la sussistenza dei requisiti generali e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi (ex art. 16 D.Lgs. 36/2023) nell'atto di affidamento e nel Registro degli affidamenti di cui all'Art. 22.

Art. 25 – Verifiche antimafia e regolarità contributiva (DURC)

L'Istituto procede alle verifiche antimafia mediante consultazione della BDNA nei casi e sopra le soglie previste dal D.Lgs. 159/2011. Sotto soglia, l'affidamento è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico/professionista sull'insussistenza di cause ostative.
L'efficacia di qualsiasi affidamento o incarico è subordinata all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità o della certificazione equivalente rilasciata dalle casse professionali di appartenenza o in conformità alle disposizioni finanziarie vigenti in materia di regolarità contributiva.

TITOLO VIII – COMPETENZE DEGLI ORGANI E LIMITI DEL POTERE GESTIONALE

Art. 26 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) L'adozione degli atti di programmazione generale e l'individuazione del fabbisogno triennale/annuale di beni, servizi e lavori;
- b) Le deliberazioni a contrarre e l'autorizzazione all'avvio delle procedure di affidamento di importo pari o superiore a euro 500.000, individuate come atti di straordinaria amministrazione ex art. 8, lett. i) dello Statuto;
- c) L'approvazione delle varianti contrattuali superiori al 20% nei limiti di ammissibilità ex art. 120 D.Lgs. 36/2023;
- d) L'approvazione del presente Regolamento e delle sue successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione esercita una funzione generale di indirizzo e controllo sull'attività contrattuale dell'Istituto, anche attraverso la reportistica semestrale.

Art. 27 – Competenze del Direttore Generale

Il Direttore Generale esercita le competenze gestionali per l'attuazione della programmazione ed è competente per:

- a) L'adozione del provvedimento a contrarre e la stipula dei contratti per tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 140.000 per beni e servizi (e fino a 500.000 euro per i lavori), nonché per le procedure negoziate di importo inferiore a euro 500.000 adottate in esecuzione delle deliberazioni-quadro o di programmazione del CdA;
- b) La nomina del RUP ed eventualmente del DEC ex art. 18;
- c) La gestione dell'Elenco Operatori Economici e dell'Albo Professionisti;
- d) La disposizione delle proroghe tecniche ex art. 20 e l'adozione delle varianti nei limiti del quinto d'obbligo (20%);
- e) Il conferimento degli incarichi professionali nei limiti e con le modalità del Titolo IV.

I poteri del Direttore Generale sono esercitati nell'ambito dei limiti stabiliti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Nessuna disposizione del presente Regolamento può essere interpretata nel senso di attribuire al Direttore Generale poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto.

Il Direttore Generale non può adottare atti che abbiano l'effetto di:

- eludere il confronto concorrenziale previsto dalla legge;
- aggirare il principio di rotazione;
- derogare alle soglie e alle procedure stabilite dal presente Regolamento, se non nei casi espressamente previsti;
- compromettere le funzioni di controllo del CdA o degli organi di vigilanza.

Art. 28 – Rapporto con gli organi di vigilanza

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto delle prerogative di vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale competente, in conformità alle disposizioni dello Statuto dell'Istituto.
Le indicazioni vincolanti dell'Assessorato in materia contrattuale prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento, ove più restrittive.
Gli atti contrattuali di maggiore rilevanza, individuati dal CdA nella delibera di approvazione del presente Regolamento, sono trasmessi preventivamente o contestualmente all'Assessorato, secondo le modalità previste dallo Statuto.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto ed è reso disponibile a tutti i dipendenti e ai soggetti interessati.
La pubblicazione sul sito è condizione necessaria per la piena efficacia delle disposizioni regolamentari.

Art. 30 – Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, con cadenza almeno biennale, al fine di garantirne il costante allineamento con le modifiche normative e le indicazioni dell'ANAC.
Qualsiasi modifica al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di sopravvenute modifiche normative incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, le norme di legge trovano applicazione immediata e diretta, senza necessità di aggiornamento formale del testo regolamentare.

Art. 31 – Norma finale e abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento acquisti, servizi e incarichi dell'Istituto, con ogni sua modifica e integrazione.
Tutti i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi in conformità con la disciplina previgente, salvo che la nuova disciplina sia più favorevole al rispetto dei principi concorrenziali.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 36/2023, le linee guida ANAC vigenti, nonché i principi generali del diritto amministrativo e del diritto europeo dei contratti pubblici.